

**BANDO DI CONCORSO ANNO 2022 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELL'AFFITTO previsto dalla Legge 9.12.1998 N° 431, art. 11 – Fondo
nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione**

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

SEZIONE 1

Deve essere presentata una sola domanda per nucleo familiare e presso un solo Comune.

Il titolare della domanda (richiedente) è generalmente il titolare del contratto di locazione che deve presentare la domanda nel Comune dove risiede, purché abbia maturato almeno 5 anni di residenza in Umbria.

Se non ha almeno 5 anni di residenza in Umbria, può presentare la domanda di contributo solo se lavora in maniera stabile ed esclusiva o principale da almeno 5 anni in Umbria. In tal caso la domanda va presentata al Comune dove si trova l'alloggio occupato oggetto del contratto di locazione corrente.

I requisiti di cui ai punti a) e b) della Sezione 1 devono essere posseduti solo dal richiedente.

Let. a) Per la valutazione del rispetto delle norme di riferimento in materia di immigrazione, si richiama quanto stabilito nel "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero" di cui al D. Lgs n. 286/1998 (art.20 L..R 23/2003 e ss.mm.)

Let. b) Ai fini della valutazione del requisito relativo all'attività lavorativa, (art.3 c.5 del Reg.reg. n.1/2014 integrato con il Reg.reg. n.4/2018), si considera **attività lavorativa**:

- **stabile ed esclusiva**: se, negli ultimi cinque anni è stata svolta dal richiedente interamente nel territorio regionale;
- **principale**: se negli ultimi cinque anni, nell'arco temporale di ciascun anno, è stata svolta nel

territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

SEZIONE 2

Lettera a) spuntare la prima casella se il nucleo familiare nel 2020 ha percepito redditi fiscalmente imponibili oppure la seconda se il nucleo familiare nel 2020 ha percepito solo redditi o sussidi per i quali non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Se il nucleo percepisce entrambe le tipologie di reddito barrare solo la prima casella

(Per la definizione di redditi e sussidi esenti da imposte fare riferimento alle indicazioni dell'Agazia delle Entrate)

Lettera b) il richiedente deve indicare nello spazio il valore dell'ISEE 2022 ordinario o corrente. L'importo ammissibile è compreso tra zero ed € 30.000,00. Il nucleo familiare che ha subito una riduzione di reddito causata dall'emergenza COVID-19 indica il valore ISEE corrente (Rilasciato a seguito della riduzione del reddito IRPEF superiore al 25% in base alla vigente normativa).

SEZIONE 3

Devono essere indicati i dati di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico alla data del bando. La dichiarazione deve corrispondere a quanto iscritto all'anagrafe comunale.

In caso i componenti del nucleo familiare siano più di sette, possono essere aggiunte altre copie della seconda pagina del modulo di domanda sbarrandone la sezione 2.

SEZIONE 4

I requisiti di cui al punto primo o secondo di questa sezione devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, compreso il richiedente.

Ai fini del possesso dei requisiti di impossidenza, **NON** si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge e non è nella disponibilità del richiedente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Reg. Regionale n. 1 del 4 febbraio 2014 coordinato con il Regolamento Regionale n.4 del 28/02/2018, pubblicato nel supplemento ordinario n.1 al Bollettino Ufficiale serie generale n. 9 del 28 febbraio 2018 si considera adeguato al nucleo familiare un alloggio qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

- a) Consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene un numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:
- 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
 - 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
 - 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
 - 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
 - 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- b) Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare superiore ad € 200,00;

Si considera comunque adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Non possiede il requisito dell'impossidenza (di cui all'art 29, comma 1, lettera c) della legge regionale 23/03 e ss.mm.ii.) **il nucleo familiare proprietario di più alloggi, o quote parte di essi, anche se tutti inadeguati.**

SEZIONE 5

Per il canone d'affitto 2021 nessuno dei componenti dello stato di famiglia deve aver percepito contributi a sostegno dell'affitto o detrazioni d'imposta effettuate nella dichiarazione dei redditi. Le uniche eccezioni ammesse sono: la quota per l'affitto erogata con il reddito di cittadinanza, per la quale l'INPS effettuerà i relativi conguagli e i contributi straordinari connessi all'emergenza COVID-19 erogati per l'affitto. Deve essere indicato solo il contributo straordinario che controllerà il Comune.

SEZIONE 6

Per ogni contratto di locazione, non a canone sociale, valido nel 2021, indicare l'ammontare complessivo corrisposto ed il numero di mensilità. L'eventuale franchigia corrisposta alla sottoscrizione di un nuovo contratto NON va conteggiata nell'importo.